



COMUNE DI MOGLIA
Provincia di Mantova
Codice Ente n° 10853

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 8 del 28/03/2019

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – ANNO 2019

L'anno **duemiladiciannove**, **addì ventotto del mese di Marzo alle ore 18:50**, presso **Sala Ecomuseo Bonifiche**, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita, sotto la presidenza del Sindaco Dott.ssa Simona Maretti, il Consiglio Comunale. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Comunale Avv Daniela Vallario.

Intervengono i Signori:

N.	Cognome e Nome	Qualifica	P	A
1	MARETTI SIMONA	Sindaco	SI	NO
2	NIGRO COSIMO DAMIANO	Consigliere	SI	NO
3	BERTOLINI GRETA	Consigliere	SI	NO
4	PIGNATTI SARA	Consigliere	SI	NO
5	TREVISI MAURO	Consigliere	SI	NO
6	MORETTI NOEMI	Consigliere	SI	NO
7	VINCENZI RICCARDO	Consigliere	SI	NO
8	GIOVANELLI OMAR	Consigliere	SI	NO
9	ZUCCATI PAOLO	Consigliere	SI	NO
10	BAVUTTI CLAUDIO	Consigliere	SI	NO
11	SPAGGIARI ERICA	Consigliere	SI	NO
12	BARALDI DANIELA	Consigliere	SI	NO
13	CHITELOTTI MATTIA	Consigliere	SI	NO

PRESENTI: 13 ASSENTI: 0

Partecipa alla seduta l'assessore esterno Sala Costante ai sensi dello Statuto comunale e senza diritto di voto.

Il Sindaco, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento :

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – ANNO 2019

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione:

Premesso che:

- l'articolo 1, comma 639 della legge 27 dicembre 2013 n.147 (Legge di stabilità 2014) prevede l'istituzione, a decorrere dal 1.1.2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC) che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione ed alla fruizione dei servizi comunali;

- la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Preso atto che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

Visti il D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 recante "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" ed in particolare gli articoli 8 e 9 disciplinanti l'imposta municipale propria (IMU) e il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011 n. 214 che disciplinano l'IMU;

Considerato che la disciplina dell'imposta municipale propria è contenuta, oltre che nel sopra citato Decreto Legge 201/2011, nelle disposizioni del D.Lgs. n. 504 del 30.12.1992, espressamente richiamate dal D.L. 201/2011, e del D.Lgs. 23/2011 in quanto compatibili;

Visto il "Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC)" approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 26/07/2014 e s.m.i.;

Visto il comma 707 dell'art. 1 della legge di stabilità 2014 - Legge 147/2013 – che statuisce che "l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9". L'importo della detrazione è pari ad € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale, senza l'applicazione della previgente maggiorazione, pari ad € 50,00, prevista per ogni figlio di età non superiore a 26 anni;

Considerato che la legge di stabilità 2014 al comma 708 dell'art. 1 ha disposto che non è dovuta l'IMU per i fabbricati rurali strumentali (di cui al comma 8 dell'art. 13 del DL 201/2011) a decorrere dall'anno 2014, così pure l'art. 2 comma 2 lettera 2 del DL 102/2013 del 31/8/2013 convertito nella Legge 124/2013 ha stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

Valutato che la legge di stabilità 2014 al comma 707 lettera c dell'art. 1 modifica il moltiplicatore da utilizzare nella determinazione del valore dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola da 110 a 75 (riduzione di circa il 30%);

Considerato che ai sensi dell'art. 9 bis del DL n. 47 del 28/03/2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 80/2014, sono assimilati all'abitazione principale, quindi non soggetti all'imposta, gli immobili posseduti da cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti all'AIRE (Anagrafe Italiani Residenti Estero), pensionati nel rispettivo paese di residenza e purché gli immobili non risultino locati o dati in comodato d'uso;

Visto il comma 10 lettera b) dell'art. 1 della legge di stabilità 2016 (L. n. 208/2015) che introduce la riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari concesse in comodato a

parenti in linea retta entro il 1° grado che le utilizzano come abitazione di residenza (fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Visti i commi 53 e 54 dell'art. 1 della Legge di stabilità che dispongono che per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 431/1998, l'IMU e la TASI, vengono determinate applicando l'aliquota stabilita dal comune con riduzione al 75%;

Visto il comma 10 lettere c) e d) comma 13 dell'art. 1 della legge di stabilità 2016 che esclude dall'applicazione dell'IMU i terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali (IAP) e coltivatori diretti (CD);

Visti i commi 53 e 54 dell'art. 1 della legge di stabilità 2016 che prevedono l'esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie catastali dei gruppi D e E, i macchinari, congegni, attrezzature ed impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. 'imbullonati');

Vista la Legge di Stabilità 2013 (Legge n. 228/12) Art. 1 Comma 380 lettera f) che stabilisce:
“è riservata allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria di cui all'art. 13 del DL n. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato al aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato art. 13”;

Rilevato inoltre che l'art.13 del d.l. 201/2011 prevede:

- al comma 6 che l'aliquota di base è pari al 0,76 per cento e che i comuni possono modificare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali;
- al comma 7 che l'aliquota è ridotta allo 0,4 punti percentuali per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e che i comuni possono modificare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base sino a 0,2 punti percentuali
- al comma 9 che i comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili locati;

Visto altresì il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 che ha modificato ed integrato la disciplina della TASI;

Richiamata la deliberazione n. 25 del 30/07/2015 “Determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) - Anno 2015” con la quale sono state determinate le aliquote e le agevolazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2015;

Richiamata inoltre la deliberazione n. 17 del 03/06/2016 ‘Conferma aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) – Anno 2016’;

Richiamata altresì la deliberazione n. 12 del 30/03/2017 ‘Conferma aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) – Anno 2017’;

Richiamata altresì la deliberazione n. 10 del 28/02/2018 ‘Conferma aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) – Anno 2018’;

Considerato che sono stati valutati gli effetti che le norme stabilite dalla disciplina, sopra riassunta, producono, in relazione al gettito dell'imposta, in considerazione del mantenimento degli equilibri di bilancio e della gestione finanziaria per far fronte ai costi, sempre crescenti, nonché ai bisogni di servizi da prestare alla collettività;

VISTI:

- la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 – Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario

2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, pubblicata in G.U. del 31/12/2018, n. 302, che contiene numerose disposizioni di interesse per gli Enti locali per la formazione del Bilancio di previsione 2018 – 2020;

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 07/12/2018, pubblicato sulla G.U. n. 292 del 17/12/2018, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2018/2020 è stato differito al 28/02/2019;

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 25/01/2019, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 02/02/2019, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2019/2021 è stato differito al 31/03/2019;

Ritenuto pertanto di confermare per l'anno 2019 le aliquote e detrazioni approvate per l'anno 2018:

1) esercizio 2019 - aliquote Imposta Municipale Propria:

a) **1,06%** aliquota di base;

b) **0,40%** per le unità immobiliari censite catastalmente nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9 adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze;

c) **0,76%** per le aree edificabili;

2) Detrazioni d'imposta per l'abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo per l'anno 2019

a) Detrazione di **Euro 200,00** (duecento/00) complessiva a favore dei soggetti passivi che dimorino abitualmente e abbiano residenza anagrafica nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificata nella categoria catastale A/1, A/8 o A/9;

b) di stabilire che la detrazione per l'abitazione principale del soggetto passivo determinata in **Euro 200,00** (duecento/00) deve essere applicata anche alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e classificata nella categoria catastale A/1, A/8 o A/9;

Viste le disposizioni di legge in precedenza richiamate;

Visto l'art.13 – co. 8 – del D.Lgs. n.201/2011 – convertito in legge 214/2011;

Visti i commi 156 e 169 dell' art. 1 della Legge 296/2006;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento della I.U.C.;

Visto il regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria;

DELIBERA

1) di confermare per l'esercizio 2019 le seguenti aliquote dell'Imposta Municipale Propria in questo Comune:

a) **1,06%** aliquota di base;

b) **0,40%** per le unità immobiliari censite catastalmente nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9 adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze;

c) **0,76%** per le aree edificabili;

2) Detrazioni d'imposta per l'abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo per l'anno 2019

- a) Detrazione di **Euro 200,00** (duecento/00) complessiva a favore dei soggetti passivi che dimorino abitualmente e abbiano residenza anagrafica nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificata nella categoria catastale A/1, A/8 o A/9;
- b) di stabilire che la detrazione per l'abitazione principale del soggetto passivo determinata in **Euro 200,00** (duecento/00) deve essere applicata anche alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e classificata nella categoria catastale A/1, A/8 o A/9;
- 3) di dare atto che per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 13 commi 3, 4 e 5 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 e s.m.i. ;
- 4) di dare atto che è riservato allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria di cui all'art. 13 del DL n. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato art. 13;
- 5) di disporre che la presente deliberazione sia inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione ai sensi del Comma 15 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214;

Visti i pareri favorevoli richiesti ed espressi dal Responsabile Area Affari Generali in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli n. 9, espressi in forma palese dai n. 9 Consiglieri presenti e votanti (la minoranza non partecipa al voto);

DELIBERA

Di approvare la suindicata deliberazione;

Di dichiarare con voti unanimi favorevoli n. 9, espressi in forma palese dai n. 9 Consiglieri presenti e votanti (la minoranza non partecipa al voto), immediatamente eseguibile il presente atto ai sensi dell'art 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

///

**OGGETTO:CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – ANNO 2019**

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Dott.ssa Simona Maretti
Firmato digitalmente

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv Daniela Vallario
Firmato digitalmente